

REGOLAMENTO (CEE) N. 828/90 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 3061/84 recante modalità d'applicazione del regime d'aiuto alla produzione d'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 98/89⁽⁴⁾, precisa le modalità di ripartizione dell'importo risultante dalla trattenuta sull'aiuto di cui all'articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE; che l'esperienza acquisita consiglia di ritoccare tali disposizioni, soprattutto per quanto riguarda il termine di fissazione degli importi unitari e gli importi massimi che possono essere anticipati alle organizzazioni di produttori e alle relative unioni;

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3061/84 stabilisce le indicazioni minime che devono figurare nella contabilità di magazzino dei frantoi riconosciuti; che, per facilitare l'applicazione di tali disposizioni, è opportuno rendere più preciso il contenuto di alcune di queste indicazioni;

considerando che l'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3061/84 citato specifica la percentuale degli olivicoltori non associati da controllare annualmente; che, alla luce dell'esperienza che l'attività delle agenzie di controllo ha permesso di conseguire, è d'uopo modificare tale disposizione;

considerando che, a norma dell'articolo 12 bis, paragrafo 2 del regolamento citato, per stabilire il quantitativo effettivamente prodotto occorre prendere in considerazione i dati di base dello schedario oleicolo; che, per la campagna 1987/1988, in Italia si dispone di questi dati; che, tenendo conto della necessità di procedere a controlli supplementari di cui al regolamento (CEE) n. 2276/79, della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1279/89⁽⁶⁾, in seguito alla prima applicazione dello schedario, è opportuno prorogare il termine

entro cui l'Italia deve versare il saldo dell'aiuto per la campagna 1987/1988;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3061/84 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 8, paragrafo 1, il membro di frase «Prima dell'inizio di ogni campagna» è sostituito dal seguente: «Prima del 31 marzo di ogni campagna».
- 2) All'articolo 8, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
 - « 3. L'anticipo di cui all'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2261/84 non può eccedere:
 - per quanto riguarda le unioni, il 70 % dell'ammontare ottenuto moltiplicando l'importo unitario fissato per la campagna precedente, a norma del paragrafo 1, lettera a), per il numero di membri delle organizzazioni di produttori che compongono ciascuna unione;
 - per quanto riguarda le organizzazioni, il 70 % dell'ammontare attenuato moltiplicando l'importo unitario fissato per la campagna precedente, a norma del paragrafo 1, lettera b), per il numero di domande prevedibile.»
- 3) All'articolo 9, paragrafo 2, il testo della lettera d) è sostituito dal testo seguente:
 - « d) i quantitativi di sansa ottenuti, determinati forfettariamente; ».
- 4) All'articolo 9, paragrafo 2, il testo della lettera e) è sostituito dal testo seguente:
 - « e) i quantitativi di olio usciti dal frantoio, partita per partita, indicandone il destinatario. Se il quantitativo delle olive triturate si compone di più partite di entità inferiore alla quantità minima necessaria per caricare una pressata, nella contabilità di magazzino sia dei frantoi a ciclo di produzione tradizionale che di quelli a ciclo di produzione continuo occorre indicare il quantitativo complessivo di olio uscito dal frantoio, ripartito tra i destinatari in proporzione ai quantitativi di olive da ciascuno di essi triturate; ».

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52.⁽⁴⁾ GU n. L 14 del 18. 1. 1989, pag. 14.⁽⁵⁾ GU n. L 262 del 18. 10. 1979, pag. 11.⁽⁶⁾ GU n. L 127 dell'11. 5. 1989, pag. 24.